



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 470/13/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI
RELATIVI AI CAMPIONATI DI CALCIO DI PRIMA E SECONDA
DIVISIONE E AGLI EVENTI CORRELATI PER LA STAGIONE SPORTIVA
2013/2014 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 6, comma 6;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"*, in particolare il TITOLO II “Approvazione delle linee guida”;

CONSIDERATO che in base all’articolo 6, comma 6, del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota pervenuta in data 11 giugno 2013 (prot. n. 31318), con la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico ha trasmesso le Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili ai campionati di calcio di Prima e Seconda divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2013/2014;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 11 giugno 2013 della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

VISTI i rilievi sollevati dall'Ufficio diritti digitali della Direzione servizi media nel corso dell'audizione della Lega Italiana Calcio Professionistico tenutasi in data 27 giugno 2013, giusta convocazione del 21 giugno 2010 (prot. n. 33757);

VISTA la nota pervenuta l'8 luglio 2013 (prot. n. 37191) con cui la Lega Italiana Calcio Professionistico ha trasmesso il testo definitivo delle Linee guida;

RILEVATO che le Linee guida così modificate rispondono ai rilievi mossi dall'Ufficio;

RITENUTO pertanto di poter approvare le Linee guida valide per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per la stagione 2013/2014, con le seguenti precisazioni di carattere generale finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle Linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

- che per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;
- che va garantito il libero esercizio del diritto di cronaca, compatibilmente con le esigenze dei titolari dei diritti di esclusiva;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo Unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni di cui in motivazione, le Linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle competizioni riferibili ai



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Campionati di calcio di Prima e Seconda Divisione e agli eventi correlati per la stagione sportiva 2013/2014, trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e pervenute in data 5 luglio 2013, registrate con il prot. n. 37191 dell'8 luglio 2013, e riportate in allegato alla presente delibera.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità e comunicata alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Roma, lì 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani